

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPANO, CIPELLINI, NOVELLINI,  
DELLA BRIOTTA, SCEVAROLLI, FINESSI, NOCI e MARAVALLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1979

#### Promozione e sviluppo dell'utilizzazione della energia solare e di altre fonti energetiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il Partito socialista italiano aveva presentato nella precedente legislatura un disegno di legge concernente gli « Impieghi civili dell'energia solare » imperniato sugli aspetti strettamente connessi con l'utilizzo di questa energia nel campo delle basse temperature. L'utilizzo cioè che presenta una consistenza tecnologica ed economica più concreta e definita. Lungo questa linea avevamo cercato di impostare un disegno di legge che rispondesse al requisito di creare condizioni reali di diffusione nell'utilizzazione di questa fonte alternativa, di essere comprensibile e « agibile » ad una massa consistente di utenti, che evitasse distorsioni, accaparramenti del mercato e delusioni da parte degli utenti. Abbiamo ripreso questi concetti ma abbiamo ritenuto necessario e corretto utilizzare i contributi che nel frattempo sono intervenuti attraverso il dibattito nel Paese ed in questa stessa sede. Abbiamo così accolto l'allargamento dell'area di intervento legislativo anche alle altre fonti energetiche così

dette rinnovabili, ma abbiamo ritenuto necessario evitare nel contempo di affrontare con un unico disegno di legge un insieme piuttosto indiscriminato di problemi connessi con tutti gli amplissimi aspetti del problema energetico, quali ad esempio quelli dell'uso razionale dell'energia e degli impianti. Questo non per una sottovalutazione del problema — questo aspetto è considerato da noi anzi una linea guida di politica energetica essenziale — ma esattamente per i motivi opposti e cioè per evitare che tematiche così importanti e complesse venissero ad essere trattate in maniera parziale o incerta e comunque diluite all'interno di un articolato legislativo che si pone su una tematica diversa ancorchè certamente politicamente congruente.

Abbiamo inoltre ritenuto di aggiornare la nostra precedente proposta con una indicazione più puntuale dell'intervento finanziario in un campo che ci pare possa presentare una concretezza analoga a quella dell'energia solare per basse temperature e

cioè nel campo degli impianti utilizzanti rifiuti organici, per i quali non pare applicabile una semplice estensione dei provvedimenti previsti per l'energia solare; questo in linea con la nostra originaria impostazione.

Abbiamo inoltre modificato il meccanismo di incentivazione economica ritenendo più opportuno passare da un meccanismo di sgravio fiscale al meccanismo del contributo, ferma restando l'entità quantitativa dell'incentivo.

Questo diverso meccanismo ci pare che, mentre da un lato conserva lo stesso rigore per quanto concerne la garanzia della corretta erogazione del contributo, possa, d'altra parte, essere meno soggetto ai possibili contenziosi dell'IRPEF e anche più sollecitato per gli aventi diritto, non dovendo ad esempio essere posto in essere con una scadenza annuale.

Abbiamo, come Partito socialista italiano, cercato più volte di invertire una tendenza che vedeva i problemi dell'energia come un processo di asseccamento delle linee dettate dalla logica dei grandi gruppi industriali e finanziari, petroliferi o nucleari che fossero, e abbiamo tentato di introdurre nel dibattito elementi diversi che guardassero ai problemi più generali di trasformazione del Paese, tenendo presenti alcuni punti di fondo essenziali e necessari per orientarli in un quadro di problemi e interessi economici, scientifici, sociali, di estrema complessità e che rischiano per il loro spessore e intreccio di oscurare o confondere una autonoma determinazione politica.

Questo sforzo di uscire dai binari che alle volte solo apparentemente sembrano ovvi, lo abbiamo espresso anche nella definizione di questa proposta, attenti tuttavia a non abbandonarci alle affermazioni facili o demagogiche. Pensiamo così di poter ripetere quello che già affermammo nella precedente legislatura e cioè che più che ripercorrere, in questa sede e in questa occasione, tutta l'ampia problematica e tutta la massa di dati e di considerazioni, spesso peraltro parziali o provvisori, è necessario un mo-

mento di responsabile concretezza e di sollecita decisione politica.

Abbiamo così accolto, anche testualmente, quegli elementi di accordo che già erano stati raggiunti, rimanendo fermi, tuttavia, sui nostri elementi ispiratori di fondo e nel rifiuto di soluzioni che ci paiono incerte o pericolose.

Chiariti così con gli articoli 1 e 2 le finalità della legge ed il campo di applicazione, l'articolo 2 inoltre precisa che cosa si deve intendere per impianti eliotermini erogatori di calore. Con l'articolo 3 si riprende la definizione di un impegno programmatico generale a favore dello sviluppo delle fonti alternative stabilendo un obiettivo minimo di penetrazione di tali fonti e la quota minima di edilizia pubblica o sovvenzionata che deve necessariamente concorrere a garantire la condizione essenziale per uno sviluppo economicamente valido dei sistemi che utilizzano l'energia solare per la produzione di acqua calda negli usi civili e per il condizionamento termico degli edifici e ferma restando l'attribuzione alle Regioni di un autonomo intervento per elevare questa quota minima in relazione alle particolari differenti condizioni ambientali ed alle proprie responsabilità nel campo della programmazione economica e territoriale.

Indicata con l'articolo 4 la necessità di disporre dei dati relativi all'andamento della penetrazione di queste fonti energetiche, l'articolo 5 indica la necessità che i criteri tecnico-costruttivi in campo edilizio vengano adeguati alle esigenze specifiche che si determinano per poter effettivamente inserire e utilizzare i sistemi eliotermini, evitando così che il patrimonio edilizio richieda successive e costose modifiche e adattamenti. Con l'articolo 6 abbiamo confermato un elemento che consideriamo essenziale e cioè quello della garanzia di qualità e di prestazioni che devono essere fornite dagli impianti in questione, chiamando a partecipare all'assolvimento di questo compito le strutture tecniche e scientifiche già esistenti nel nostro Paese e che certamente sono in grado di garantire una utenza che deve essere tutelata, anche se si vuole evitare che insufficienze in materia vanifichino

lo sforzo economico del Paese e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Ferma restando la quota del contributo, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata, quota che noi riteniamo necessaria e non elevata, abbiamo ritenuto, con l'articolo 7, di modificare la precedente indicazione che prevedeva la detrazione dal reddito imponibile sostituendola con l'indicazione del rimborso come contributo. Questo sia in relazione a precedenti non positive esperienze, sia per snellire e accelerare una procedura che altrimenti resterebbe vincolata alle scadenze annuali della dichiarazione dei redditi e ai contenziosi connessi.

Accolta, con l'articolo 8, la liberalizzazione degli impianti energetici al di sotto di una certa potenza che utilizzano le fonti energetiche alternative nei casi di utilizzo diretto della energia prodotta, l'articolo 9 riprende una indicazione già emersa da tempo e in varie sedi e cioè quella di esprimere una concreta volontà di riequilibrare gli impegni del Paese nel campo della ricerca e sviluppo a favore delle fonti alterna-

tive chiamando a contribuire a questo scopo il CNEN, sino ad ora limitato ai problemi nucleari: una condizione chiaramente da superare derivando da una situazione che lo sviluppo dei problemi energetici ha chiaramente e da tempo reso profondamente diversa, come del resto dimostrano analoghi provvedimenti presi da tempo in altri Paesi. A questa diversificazione dei compiti del CNEN si accompagna l'indicazione per un riequilibrio anche territoriale delle strutture di ricerca, prevedendosi un nuovo Centro di ricerca nel Mezzogiorno.

Dobbiamo concludere questa nostra premessa richiamando il vuoto di iniziative del nostro Paese a sei anni dall'inizio della crisi energetica, una crisi non contingente e non superficiale. Sarebbe pura demagogia ritenere di risolvere questa crisi con questo provvedimento legislativo, ma sarebbe una grave irresponsabilità se, in un quadro che certamente richiede altri e complessi interventi, venisse a mancare una decisione politica sollecita sui problemi che con questo disegno di legge intendiamo affrontare.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La presente legge regola e coordina gli strumenti di programmazione e di intervento dello Stato atti a promuovere la progettazione, la costruzione e la utilizzazione di impianti termosolari ed a stimolare lo sviluppo produttivo di componenti, impianti e sistemi delle tecnologie solari nel mercato nazionale e per il mercato estero, anche a mezzo del collegamento tra le fasi di ricerca applicata, sviluppo dimostrativo e produzione industriale.

A tutti gli effetti della presente legge sono assimilate all'energia solare le fonti energetiche costituite dal vento, dalle onde, dalle correnti marine, dalla trasformazione di rifiuti organici vegetali e non vegetali o di prodotti vegetali coltivati appositamente per fini energetici.

L'utilizzo di tali fonti energetiche è considerato di pubblico interesse.

**Art. 2.**

L'utilizzazione dell'energia solare per impianti erogatori di calore è libera.

Sono considerati impianti solari o sistemi eliotermici i complessi che prevedono l'impiego di collettori solari, di concentratori, fissi o mobili, destinati ai fini di cui al comma precedente ed i relativi accumulatori di energia.

Ai lavori di installazione di impianti solari si applicano le norme di cui all'articolo 9 (concessione gratuita) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli.

Negli edifici esistenti l'installazione stessa è assimilata, a tutti gli effetti, agli interventi di manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale.

## Art. 3.

Nel quadro del programma energetico nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone programmi quinquennali per gli scopi di cui all'articolo 1, atti a promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione dell'energia solare e delle fonti energetiche assimilate, nonchè iniziative industriali nel settore della produzione di componenti ed impianti per l'utilizzo di tali fonti.

I programmi, annualmente aggiornati, sono sottoposti all'approvazione del CIPE.

Il primo programma quinquennale, da sottoporre al CIPE entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve perseguire l'obiettivo di introdurre l'energia solare e le fonti assimilate nel bilancio energetico nazionale in misura tale che **almeno il due per cento** del fabbisogno sia soddisfatto nel 1985 dalle fonti energetiche in parola.

Il programma quinquennale stabilirà inoltre la quota minima delle costruzioni pubbliche o sovvenzionate residenziali e sociali non inferiore al 20 per cento da realizzare con installazione di idonei sistemi elioterfici.

Le Regioni possono emanare con proprie leggi norme atte ad elevare la quota minima indicata al comma precedente, prevedendo la copertura del maggiore onere a carico del bilancio regionale.

## Art. 4.

Al fine di acquisire i dati relativi alla espansione del settore solare ed al contributo di questa fonte alla copertura dei fabbisogni energetici nazionali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, d'intesa con le Regioni, al censimento annuale della produzione di energia solare, indicandone la ripartizione regionale.

Le risultanze saranno comunicate al Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno.

## Art. 5.

Il Ministro dei lavori pubblici emanerà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge norme per definire criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata e per l'edilizia in genere, idonei a facilitare l'installazione di sistemi eliotermici ed a favorire una economica gestione energetica degli edifici.

Analogamente, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con le amministrazioni interessate, emanerà, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la diffusione e l'uso di sistemi eliotermici rispettivamente nell'edilizia scolastica, nell'edilizia ospedaliera e nell'edilizia agrozootecnica.

Nell'ambito delle rispettive potestà in materia di urbanistica e di edilizia pubblica, le Regioni possono proporre tipologie costruttive per l'integrazione architettonico-ambientale degli impianti eliotermici.

## Art. 6.

Per garantire all'utente funzionamento ed efficienza dei sistemi eliotermici (componenti, collettori ed accumulatori) gli stessi devono venire omologati fornendo prestazioni di collaudo e nominali almeno pari agli *standards* minimi prefissati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una normativa specifica di prestazioni tecniche richieste per gli impianti termosolari da omologare.

A tale normativa il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà con il concorso di enti delegati e, entro lo stesso termine di 180 giorni, delegherà all'omologazione delle apparecchiature eliotermiche appositi istituti pubblici, con particolare riguardo alle università, agli istituti di ricerca ed agli enti di ricerca.

Per le fonti assimilate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà emanando una apposita e distinta normativa atta ad assicurare gli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Il 50 per cento della spesa sostenuta per la installazione di impianti solari in edifici privati abitativi o industriali, da costruire o già esistenti, con le caratteristiche e finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è ammesso a contributo a fondo perduto ai sensi e per gli effetti dei commi seguenti.

Il contributo potrà essere corrisposto solo in presentazione dell'originale delle fatture relative alle opere effettuate, omologate dal Comune nel cui territorio l'impianto è installato, secondo le direttive ministeriali e le normative di cui al precedente articolo 6.

In caso di condomini, il contributo unitario sarà ripartito in relazione alle quote millesimali di proprietà dei singoli condomini.

Alla corresponsione di detti contributi provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su fondi previsti in apposito capitolo di bilancio dello Stato.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono valide per gli impianti avviati entro 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e completati, secondo quanto indicato al secondo comma del presente articolo, entro 7 anni.

Per gli impianti di trasformazione di rifiuti vegetali e non vegetali è ammesso un contributo a fondo perduto nella misura:

a) del 50 per cento delle spese di costruzione a favore dell'ente o impresa costruttrice;

b) del 50 per cento delle spese di allacciamento a favore dei singoli utenti.

La corresponsione dei detti contributi è condizionata agli adempimenti di cui al secondo comma del presente articolo.

## Art. 8.

La produzione di energia da fonte solare e dalle fonti assimilate è libera ed esente da imposta di fabbricazione a condizione che la potenza degli impianti non superi i due megawatt e che l'energia venga distribuita od utilizzata all'interno del condominio, consorzio, cooperativa, ente o società, di fatto titolare dell'impianto.

Agli impianti sono applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 7 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6; la localizzazione degli stessi impianti è fatta in conformità alle prescrizioni e norme urbanistiche ed edilizie in vigore e potrà, in ogni modo, essere autorizzata dai Comuni anche in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico.

La spesa degli impianti solari previsti nel caso di edilizia agevolata e convenzionata rientrano nel costo complessivo dell'immobile ammesso a contributo.

I benefici ottenuti da imprese edili o costruttori convenzionati in relazione all'installazione di impianti solari di cui all'articolo 2 vanno detratti dal costo della convenzione.

Le Regioni possono emanare con apposita legge, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la riduzione degli oneri di concessione previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, a favore di complessi di edilizia residenziale che utilizzino impianti eliotermici e assimilabili.

## Art. 9.

Per lo sviluppo delle tecnologie per l'uso razionale dell'energia e per l'utilizzazione delle energie rinnovabili in relazione al programma quinquennale di cui all'articolo 3, è assegnato al CNEN un contributo di lire 20 miliardi per l'anno 1980, di lire 35 miliardi per l'anno 1981, di lire 50 miliardi per l'anno 1982. In relazione all'andamento ed allo sviluppo delle attività il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigian-



